

COMMISSIONE IV
FINANZE E TESORO

XCVIII.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 10 OTTOBRE 1956

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **FERRERI PIETRO**

INDICE	PAG.		PAG.
Disegni di legge (Discussione e approvazione):			
Esenzione dall'imposta di bollo per le domande, gli atti, i contratti e i documenti necessari per il trasporto di salme di militari e civili deceduti in conseguenza della guerra. (<i>Approvato dalla V Commissione permanente del Senato</i>). (2308).	1216	MARTINELLI	1217
PRESIDENTE	1216	FALETRA	1217
CAVALLARO NICOLA, <i>Relatore</i>	1216	ANGIOY	1217
WALTER	1216	VALMARANA, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i>	1218
Stanziamiento nel bilancio del Ministero delle finanze (esercizio 1955-56) della somma di lire 125 milioni occorrenti per le esigenze relative alla liquidazione della Società « Ala Italiana ». (<i>Modificato dalla V Commissione permanente del Senato</i>). (2019-B).	1216	Elevazione del fondo speciale di riserva della Sezione speciale di credito fondiario del Banco di Sicilia. (<i>Approvato dalla V Commissione permanente del Senato</i>). (2418)	1218
PRESIDENTE	1216	PRESIDENTE	1218, 1219
Concessione alla Regione autonoma della Sardegna di un contributo straordinario di lire 2.262.000.000, ai sensi dell'articolo 8 dello Statuto, per la esecuzione di un primo stralcio del piano particolare per la trasformazione integrale delle zone olivastrate. (<i>Approvato dalla V Commissione permanente del Senato</i>). (2404).	1217	CAVALLARO NICOLA, <i>Relatore</i>	1218
PRESIDENTE	1217, 1218	ROSELLI	1218
FACCHIN	1217	Miglioramenti a favore dei pensionati delle Casse per le pensioni ai dipendenti degli enti locali e agli insegnanti di asilo, amministrate dagli istituti di previdenza presso il Ministero del tesoro (<i>Approvato dalla V Commissione permanente del Senato</i>). (2393)	1219
		PRESIDENTE	1219, 1224
		MAROTTA, <i>Relatore</i>	1219, 1223
		DI GIACOMO	1220
		PIERACCINI	1221, 1223
		ANGIOY	1222
		WALTER	1223
		GEREMIA	1224
		FALETRA	1224
		Votazione segreta:	
		PRESIDENTE	1225

LEGISLATURA II — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 10 OTTOBRE 1956

La seduta comincia alle 9,20.

TURNATURI, *Segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta precedente.

Discussione del disegno di legge: Esenzione dall'imposta di bollo per le domande, gli atti, i contratti ed i documenti necessari per il trasporto di salme di militari e civili deceduti in conseguenza della guerra. (Approvato dalla V Commissione permanente del Senato). (2308).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge. « Esenzione dell'imposta di bollo per le domande, gli atti, i contratti e i documenti necessari per il trasporto di salme di militari e civili deceduti in conseguenza della guerra ».

Il Relatore, onorevole Nicola Cavallaro, ha facoltà di svolgere la sua relazione.

CAVALLARO NICOLA, *Relatore*. Onorevoli colleghi, il disegno di legge sottoposto oggi al nostro esame ha per scopo l'esenzione dall'imposta di bollo per le domande, gli atti, i contratti e i documenti necessari per il trasporto di salme di militari e civili deceduti in conseguenza della guerra.

Già con l'articolo 47 del decreto presidenziale 25 giugno 1953, n. 492 si dispose, come è noto, che le esenzioni e le riduzioni cessino in questa materia automaticamente, e quindi senza bisogno di alcuna declaratoria da parte del potere legislativo ed esecutivo, allo scadere del quinquennio dalla data in cui hanno inizio le concessioni di privilegi tributari.

Si è reso, perciò, necessario disciplinare con una adeguata norma casi, come quello sottoposto oggi al nostro esame, che per tutta una serie di motivi e di considerazioni si ritiene opportuno fare oggetto di un trattamento particolare nel campo delle agevolazioni fiscali.

Nella fattispecie, come è chiaro, si tratta di un doveroso riconoscimento del sacrificio di coloro che in guerra hanno perso la vita; e pertanto credo che questo disegno di legge possa senz'altro essere approvato dalla nostra Commissione, tenuto anche conto che esso è stato già approvato dalla Commissione del Senato.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

WALTER. Noi, naturalmente, non siamo contrari all'approvazione di questo disegno di legge. Ci limitiamo solo a fare osservare che questo provvedimento essendo giunto con

notevole ritardo, non può prevedere il risarcimento di coloro che finora hanno dovuto pagare numerosi balzelli, compresa l'imposta generale sull'entrata.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Do lettura dell'articolo unico del disegno di legge:

« Le domande, gli atti, i contratti ed i documenti necessari per il trasporto di salme di militari e civili deceduti in conseguenza della guerra, sono esenti da imposta di bollo ».

Il disegno di legge, che consta di un articolo unico, sarà votato direttamente a scrutinio segreto al termine della seduta.

Discussione del disegno di legge: Stanziamento nel bilancio del Ministero delle finanze (esercizio 1955-56) della somma di lire 125.000.000. occorrenti per le esigenze relative alla liquidazione della Società « Ala Italiana ». (Modificato dalla V Commissione permanente del Senato). (2019-B).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Stanziamento nel bilancio del Ministero delle finanze (esercizio 1955-56) della somma di lire 125.000.000, occorrenti per le esigenze relative alla liquidazione della Società « Ala Italiana » ».

Su questo provvedimento riferirò io stesso.

Come si può vedere dal tenore delle modifiche apportate dal Senato, questo disegno di legge è stato, in sostanza, accettato dai due Rami del Parlamento. Invece della dizione da noi proposta e approvata per l'articolo 2: « si farà fronte con una corrispondente riduzione », il Senato ha corretto: « si provvederà a carico del fondo di riserva », correzione anche se non assolutamente necessaria, tuttavia accettabile. Il resto rimane invariato.

Ne propongo, pertanto, l'approvazione.

Passiamo all'esame delle modifiche del Senato.

Do lettura dell'articolo 2 del testo approvato dalla nostra Commissione:

« All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si farà fronte con una corrispondente riduzione del fondo di riserva per le spese impreviste iscritto al capitolo n. 531 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio 1955-56 ».

LEGISLATURA II — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 10 OTTOBRE 1956

Do lettura del nuovo testo approvato dalla Commissione del Senato:

«All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si provvederà a carico del fondo di riserva per le spese imprevedute iscritto al capitolo n. 531 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio 1955-56».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto al termine della seduta.

Discussione del disegno di legge: Concessione alla Regione autonoma della Sardegna di un contributo straordinario di lire 2.262.000.000, ai sensi dell'articolo 8 dello Statuto, per la esecuzione di un primo stralcio del piano particolare per la trasformazione integrale delle zone olivastrate. (Approvato dalla V Commissione permanente del Senato. (2404).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Concessione alla Regione autonoma della Sardegna di un contributo straordinario di lire 2.262.000.000, ai sensi dell'articolo 8 dello Statuto, per la esecuzione di un primo stralcio del piano particolare per la trasformazione integrale delle zone olivastrate».

In assenza del relatore, onorevole Castelli Edgardo, riferirò io stesso su questo disegno di legge.

Il provvedimento — che è già approvato dalla competente Commissione del Senato — può essere considerato come la traduzione in legge di una riforma di carattere generale contenuta nello Statuto della Regione autonoma della Sardegna.

Sulla sostanza del disegno di legge non vi sarebbe nulla da osservare. Da un punto di vista formale vi è da rilevare, però, che mentre la spesa (alquanto modesta in verità) di lire 50 milioni prevista per l'esercizio finanziario 1955-56 risulta regolarmente coperta, per gli ulteriori stanziamenti di ben 553 milioni per esercizio, la copertura risulta alquanto inesatta, dal lato di quella che si potrebbe considerare una corretta formulazione di stanziamenti in bilancio.

D'altra parte, poiché ci troviamo ormai di fronte ad un testo già approvato dal Senato, se la Commissione crede di superare questa non

perfettamente felice formulazione, non posso che dichiararmi favorevole.

Dichiaro aperta la discussione generale.

FACCHIN. Non entro nel merito del disegno di legge ma mi limito a rilevare una questione di principio. Lo Statuto della Regione sarda, come quello della Sicilia, prevede la concessione di contributi da parte dello Stato a titolo di solidarietà nazionale. Sembra chiaro — a patto che non sia la Regione interessata a farne specifica richiesta — che detto contributo vada per i bisogni della Regione, in generale, senza subordinare la concessione alla esecuzione di opere predeterminate, e senza vincolarne — per legge — le modalità d'impiego.

PRESIDENTE. Dalla relazione che accompagna questo disegno di legge a suo tempo presentato al Senato, si deduce chiaramente che appunto, come ella ha detto, è stata la Regione sarda a chiedere il contributo per la esecuzione delle opere di cui al provvedimento che noi oggi esaminiamo.

MARTINELLI. Riguardo alle osservazioni del Presidente in ordine alla poco felice formulazione dell'articolo 3, a mio avviso, in quella dizione più che un'imperfezione formale è da rilevare una erronea impostazione di copertura. Si dovrebbe sostituire la dizione proposta, con la seguente: «a partire dall'esercizio successivo, si provvederà con appositi stanziamenti di bilancio».

FALETRA. Condivido le osservazioni dell'onorevole Martinelli perché esse sono sostanzialmente esatte. Però, bisogna considerare che la modifica da lui proposta farebbe perdere del tempo prezioso. Si potrebbe, pertanto, dare mandato al nostro Presidente di fare presente, sia privatamente che ufficialmente, questo giusto rilievo a chi di ragione, e intanto approvare il disegno di legge.

ANGIOY. Condivido in pieno sia i rilievi fatti dal Presidente, ulteriormente illustrati dal collega Martinelli, sia le considerazioni di tempo affacciate dall'onorevole Faletra. Si tenga presente che questo è il primo provvedimento di legge di attuazione del già citato articolo 8 dello Statuto della Regione sarda per il quale si è combattuta una grossa battaglia in Sardegna. Anzi, è forse opportuno ricordare che a questo proposito sono stati mossi dei rimproveri al Governo il quale era accusato, a torto o a ragione, di non avere in nessun modo dato pratica attuazione al contenuto di questo famoso articolo 8. Ciò, in verità, è dipeso da molti fattori, non ultimo quello della mancanza di piani organici. Finalmente questo piano è stato elaborato e

LEGISLATURA II — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 10 OTTOBRE 1956

il Governo ha annunciato con clamore, direi, la presentazione di questo disegno di legge che viene considerato da tutti i sardi come una conquista sociale. Si capisce chiaramente, perciò, come un rinvio del provvedimento, anche se motivato da ragioni tecniche, provocherebbe notevoli delusioni da parte degli interessati.

Trovo saggia, pertanto, la proposta dell'onorevole Faletra di fare rilevare in via privata la lacuna tecnica, e di approvare frattanto il disegno di legge.

VALMARANA, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Il Governo, pur apprezzando i rilievi mossi dal Presidente e dall'onorevole Martinelli, si permette di insistere affinché il disegno di legge venga senz'altro approvato.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo all'esame degli articoli che, se non vi sono osservazioni od emendamenti, porrò successivamente in votazione.

ART. 1.

È autorizzata la concessione alla Regione autonoma della Sardegna, ai sensi dell'articolo 8 dello Statuto, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, del contributo straordinario di lire 2.262.000.000 per la esecuzione di un primo stralcio del piano particolare relativo alla trasformazione integrale delle principali zone olivastrate della Sardegna, ivi compreso il contributo di lire 92 milioni per la costituzione di quattro uffici di assistenza tecnica nei distretti di trasformazione fondiaria.

(È approvato).

ART. 2.

All'attuazione del piano di cui al precedente articolo si provvede a cura della Regione in cinque esercizi finanziari.

(È approvato).

ART. 3.

La spesa di lire 2.262.000.000 prevista dall'articolo 1 è ripartita in ragione di lire 50 milioni nell'esercizio 1955-56 e di lire 553.000.000 in ciascuno degli esercizi dal 1956-57 al 1959-1960. Ad essa si farà fronte mediante riduzione di pari importi del capitolo n. 535 dello stato di previsione della spesa del Ministero

del tesoro per l'esercizio 1955-56 e dei corrispondenti capitoli degli esercizi successivi.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

(È approvato).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto al termine della seduta.

Discussione del disegno di legge: Elevazione del fondo speciale di riserva della sezione speciale di credito fondiario del Banco di Sicilia. (Approvato dalla V Commissione permanente del Senato). (2418).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Elevazione del fondo speciale di riserva della sezione speciale di credito fondiario del Banco di Sicilia ».

In assenza del relatore, onorevole Turnaturi, prego l'onorevole Cavallaro Nicola di riferire sul disegno di legge.

CAVALLARO NICOLA, *Relatore*. Onorevoli colleghi, il disegno di legge sottoposto oggi al nostro esame prende le mosse dall'articolo 1 della legge 29 luglio 1949, n. 474, il quale dispone che gli istituti di credito fondiario possano emettere i titoli stessi sino alla concorrenza di venti volte il proprio patrimonio. In conseguenza tutti quegli istituti che sono sul punto di raggiungere detto limite debbono provvedere ad aumentare il proprio capitale o fondo di dotazione per non trovarsi costretti ad interrompere la propria attività. La sezione di credito fondiario del Banco di Sicilia e per esso il Consiglio di amministrazione del banco medesimo ha deliberato di provvedere all'aumento del fondo speciale di riserva da lire 500 milioni a lire 800 milioni.

Questo provvedimento che ha ricevuto l'approvazione del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, nonché l'approvazione del Senato, può essere senz'altro approvato anche dalla nostra Commissione.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

ROSELLI. Il mio intervento non è strettamente pertinente al testo del disegno di legge sottoposto al nostro esame, ma credo rientri in una situazione generale di cui questo provvedimento può essere certo considerato uno dei tanti aspetti.

Dalla osservazione dell'andamento del credito così come viene esercitato nelle zone meridionali sarebbe emerso, infatti, che isti-

LEGISLATURA II — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 10 OTTOBRE 1956

tuti di credito, anche di diritto pubblico, operano con dei tassi di 3,4 o 5 punti superiori ai tassi applicati dal centro Italia in su. Questa maggiore applicazione di tassi sarebbe giustificata con il fatto che le zone meridionali (fondiarie o industriali, ecco perché il mio intervento trascende questo disegno di legge) sono considerate « zone di rischio ».

Non approfondisco per ora l'argomento, ma mi pare che si tratti di una situazione preoccupante, onde pregherei il nostro Presidente di volere considerare l'opportunità che alla prima occasione propizia voglia incaricare qualche onorevole relatore di studiare con serietà questo particolare aspetto del problema.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Do lettura dell'articolo unico del disegno di legge:

« Il fondo speciale di riserva della sezione di credito fondiario del Banco di Sicilia, istituto di credito di diritto pubblico, con sede in Palermo, aumentato a lire 500 milioni con legge 4 agosto 1955, n. 684, viene ulteriormente elevato a lire 800 milioni, mediante trasferimento a tale scopo di mezzi già accantonati, tratti dall'azienda bancaria ».

Il disegno di legge, constando di un articolo unico, sarà direttamente votato a scrutinio segreto al termine della seduta.

Discussione del disegno di legge: Miglioramenti a favore dei pensionati delle Casse per le pensioni ai dipendenti degli enti locali e agli insegnanti di asilo, amministrate dagli Istituti di previdenza presso il Ministero del Tesoro. (Approvato dalla V Commissione del Senato). (2393).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Miglioramenti a favore dei pensionati delle Casse per le pensioni ai dipendenti degli enti locali ed agli insegnanti di asilo, amministrato dagli Istituti di previdenza presso il Ministero del tesoro », già approvato dalla V Commissione permanente del Senato.

Avverto che, a norma dell'articolo 133 del Regolamento, l'esame delle tre proposte di legge che trattano la stessa materia, e precisamente: Pavan ed altri (1717), Pieraccini e Gianquinto (1833) e Basile Guido (2235), non avrà più luogo, liberi i presentatori di

considerare le norme come emendamenti al disegno di legge.

Il Relatore, onorevole Marotta ha facoltà di svolgere la sua relazione.

MAROTTA, Relatore. Con la legge 11 aprile 1955, n. 379, si attuò una radicale riforma del sistema di pensionamento dei dipendenti degli enti locali e un sensibile miglioramento del trattamento di quiescenza. Tale nuovo sistema di liquidazione delle pensioni ha avuto vigore dal 1° gennaio 1954, mentre le pensioni liquidate anteriormente sono rimaste ad un livello molto più basso, diverso a seconda che trattasi di pensioni liquidate anteriormente al 1° luglio 1950 o di pensioni liquidate dal 1° luglio 1950 al 31 dicembre 1953. Poiché la legge 27 dicembre 1953, n. 966, stabilì una vera e propria riliquidazione per le pensioni relative a cessazioni dal servizio anteriori al 1° luglio 1950 e soltanto un aumento di misura fissa per quelle relative a cessazioni posteriori a tale data, all'atto dell'approvazione dell'ultima riforma del trattamento di quiescenza dei dipendenti di enti locali questa Commissione votò un ordine del giorno con cui si chiedeva al Governo di adeguare il trattamento di pensione per i dipendenti degli enti locali in maniera che non si determinasse una differenza tanto sensibile fra gli assegni di cui godono coloro che hanno lasciato il servizio anteriormente al 31 dicembre 1953 e coloro che lo hanno lasciato successivamente a tale data.

L'ordine del giorno non ebbe subito attuazione da parte del Governo ed alcuni deputati presentarono proposte di legge in merito: Pavan ed altri; Pieraccini e Gianquinto e infine Basile Guido.

Nelle proposte Pieraccini e Pavan si parla di un miglioramento percentuale del trattamento di quiescenza dal 20 al 10 per cento; nella proposta Basile si chiede una riliquidazione delle pensioni dei dipendenti collocati a riposo prima del 1° gennaio 1954 con le stesse norme previste dalla legge 11 aprile 1955, n. 379.

Prima che noi affrontassimo l'esame di queste proposte di legge, il Governo provvedeva a presentare al Senato un nuovo disegno di legge con il quale proponeva l'aumento dell'80 per cento dell'assegno supplementare, una ritenuta del 2 per cento sulle pensioni dirette relative a cessazioni dal servizio anteriori al 31 dicembre 1953 e infine veniva disposto che i miglioramenti non sarebbero stati applicati qualora il pensionato avesse goduto — in base a precedenti disposizioni — di un miglioramento

superiore o pari a 180.000 lire annue, mentre sarebbe stata concessa la differenza sino a tale importo.

Nell'altro ramo del Parlamento, il disegno di legge è stato notevolmente migliorato. Infatti la decorrenza dell'aumento è stata portata al 1° gennaio 1954, l'aumento dell'80 per cento è stato portato al 125 per cento dell'assegno supplementare, la ritenuta del 2 per cento è stata soppressa e infine si è stabilito che il limite massimo di 180.000 lire cui si riferiva l'articolo 2 venga portato a 300.000.

Nel complesso si avrebbe un miglioramento medio delle pensioni, nella maggioranza dei casi, tra le 50.000 lire e le 90.000 annue. L'onere — che nel primitivo disegno di legge comportava 1 miliardo e 400 milioni di lire annue con un valore capitale calcolato in 16 miliardi — è passato a circa 2 miliardi di lire annue, pari ad un valore capitale di 23-24 miliardi. La relativa copertura potrà trovarsi nella disponibilità delle Casse per le pensioni ai dipendenti degli enti locali senza bisogno di ricorrere a particolari contribuzioni.

In Senato qualcuno avrebbe detto che si poteva dare di più ai pensionati. Il Governo ha fatto osservare che oggi non è possibile andare oltre questi limiti, ma non è escluso che, qualora le risultanze dei bilanci delle Casse per le pensioni dei dipendenti degli enti locali lo permetteranno, verranno concessi ulteriori miglioramenti. Così stando le cose, mi pare che sia opportuno approvare il disegno di legge nel testo inviatoci dal Senato, sia perché è articolato in maniera da prevedere tutti i casi che si possono presentare nel complesso problema del trattamento di quiescenza dei dipendenti degli enti locali e sia perché una nostra eventuale modifica comporterebbe una ulteriore dilazione nella percezione dei benefici da parte dei pensionati.

D'altro canto, non credo che le proposte di legge importino differenze notevoli rispetto ai miglioramenti concessi con il disegno di legge governativo. Dichiaro quindi di essere favorevole al testo governativo e prego i colleghi di volerlo approvare.

DI GIACOMO. La fondatezza di quanto asseriscono i vecchi pensionati, che cioè le loro pensioni sono rimaste a circa la metà di quelle liquidate in base alla nuova legge dell'11 aprile 1955, si rileva dalla constatazione che le pensioni dell'immediato anteguerra sono state rivalutate, in media, di 30 volte, mentre le attuali pensioni, per effetto della legge 11 aprile 1955, n. 379, sono, per lo meno, di 60 volte superiori a quelle

dell'anteguerra. Ciò si arguisce dal fatto che gli stipendi sono attualmente, in media, di 65 volte superiori a quelli dell'anteguerra e dal fatto che le pensioni, dopo una carriera normale, si aggirano intorno all'ultimo stipendio.

Il disegno di legge governativo si basa, per il calcolo degli aumenti, sull'ammontare dell'assegno supplementare di ciascuna pensione. Detto assegno supplementare (rimasto sostanzialmente invariato) fu istituito dall'articolo 2 della legge 21 novembre 1949 n. 914 e varia a seconda dei casi, essendo previsto nella misura di lire 24.000 annue per coloro che sono andati in pensione con 20 anni di servizio utile, aumentate di lire 1.500 per ogni anno di servizio in più, fino a un massimo di lire 54.000. Per quelli che hanno meno di 20 anni di servizio l'assegno supplementare è eguale a tante volte lire 1.200 per quanti sono gli anni di servizio. Essendo gli aumenti, previsti dal disegno di legge governativo approvato dal Senato, stabiliti nella misura del 125 per cento dei suddetti assegni supplementari e tenuto conto dell'abolizione della ritenuta del 2 per cento, istituita dall'articolo 30 del regio decreto legge 3 marzo 1938, n. 680, detti aumenti, nel migliore dei casi, non supereranno le lire 6.000 mensili, mentre nel peggiore dei casi, l'aumento potrà anche essere al di sotto delle 3.000 al mese. La fondatezza di quanto testè detto appare chiara anche dalla relazione al disegno di legge governativo in discussione, allorché vi si afferma che, per effetto delle rivalutazioni previste, gli aumenti oscilleranno tra le 30.000 e 60.000 lire annue.

Evidentemente i miglioramenti previsti dal progetto di legge governativo non sono sufficienti ad eliminare la sperequazione esistente tra la pensione di coloro che sono andati in quiescenza anteriormente al 1° gennaio 1954 e coloro che vi sono invece andati posteriormente a tale data. Lo stesso Senato nell'esaminare il disegno di legge se ne è reso conto e lo ha infatti modificato prevedendo che l'assegno supplementare venga aumentato del 125 per cento e che gli aumenti abbiano decorrenza dal 1° gennaio 1954 invece che dal 1° gennaio 1955 come originariamente previsto.

A me pare che la proposta dell'onorevole Basile prevede la completa equiparazione di tutte le pensioni, in qualunque epoca liquidate sulla base del nuovo ordinamento previsto dalla legge 11 aprile 1955 n. 379. In tal senso accoglie pienamente le richieste dei vecchi pensionati. Devo osservare però che la formulazione dell'articolo unico è tecni-

LEGISLATURA II — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 10 OTTOBRE 1956

camente inadeguata perché, evidentemente, l'intenzione del collega Basile non è già quella di applicare ai pensionati ante 1954 *sic et simpliciter* il metodo di liquidazione previsto dalla nuova legge (che, in tal caso, dovendosi pur sempre fare il calcolo sugli ultimi stipendi percepiti da ciascun interessato, cioè sui vecchi stipendi, nessun giovamento ne verrebbe), bensì quella di assicurare ai vecchi pensionati una pensione di ammontare pari a quella che vengono a percepire i nuovi pensionati in base alla nuova legge. Ciò andava, a mio parere, espresso chiaramente e con disposizioni assai più circostanziate e rispondenti allo scopo voluto.

Manca inoltre, nella relazione alla proposta, ogni accenno alla sopportabilità o meno dell'onere da parte della Cassa, tenuto conto delle disponibilità patrimoniali della stessa. L'onorevole Marotta ha fatto un cenno alle disponibilità di questa Cassa, ma non ne ha parlato dettagliatamente.

La «Cassa per le pensioni ai dipendenti degli Enti locali», che eroga le pensioni ai dipendenti di detti Enti, è uno degli Istituti di previdenza amministrati dalla Direzione generale del tesoro. Tale Cassa è stata istituita dalla legge 11 aprile 1955, n. 379, che fuse la Cassa per le pensioni agli impiegati degli Enti locali con quella per le pensioni dei salariati degli stessi Enti.

Dall'esame del bilancio del 1954 risulta che la consistenza della Cassa stessa, alla fine del 1954, è di lire 142 miliardi e 941 milioni (dato che si rileva sommando la consistenza patrimoniale della Cassa per le pensioni agli impiegati degli Enti locali, ammontante a lire 59.258.000.000, con quella della Cassa per i salariati degli stessi Enti, ammontante a lire 83.683.000.000). Se si considera che nel 1947 la consistenza patrimoniale di tutti gli Enti amministrati dalla Direzione generale del tesoro era di lire 14.830.000.000, appare chiaro che un fortissimo incremento patrimoniale si è avuto negli ultimi anni, incremento che deve essere eminentemente attribuito ai versamenti compiuti per i dipendenti ancora in attività di servizio e per coloro che sono andati in pensione in data recente.

Se poi si fa un raffronto tra quanto la Cassa riscuote in contributi dai dipendenti, dagli Enti e dallo Stato, con quanto invece eroga per le pensioni, si vede che nel 1954 la somma riscossa per contributi, ammontante a lire 34.612.000.000, è di gran lunga superiore a quella spesa per la erogazione delle pensioni, ammontante a lire 12.764.000.000.

Evidentemente, il sistema attuato dalla Cassa è un qualche cosa di intermedio tra il sistema della capitalizzazione e quello della ripartizione perché i pensionati percepiscono più di ciò che loro spetterebbe in base a quanto essi e gli Enti da cui dipendevano versarono in contributi, a suo tempo, ma assai meno di quanto la Cassa potrebbe loro corrispondere se utilizzasse tutti i contributi che attualmente riscuote.

A me pare che si possa concludere a favore di un immediato e più consistente aumento delle vecchie pensioni in attesa delle risultanze dello studio che, a quanto pare, gli organi dirigenti della Cassa avrebbero già intrapreso allo scopo di verificare se è possibile una completa equiparazione delle vecchie alle nuove pensioni. Comunque, se anche la concessione di maggiori aumenti pregiudicasse il mantenimento del sistema e si ritenesse invece necessario questo mantenimento, sarebbe sempre possibile stabilire un modesto contributo suppletivo a carico degli Enti per fare fronte all'onere di questo aumento. Simile contributo rappresenterebbe pur sempre miglior partito che il lasciar sussistere una iniqua discriminazione a danno dei più bisognosi, perché più vecchi, dei pensionati.

Per questi motivi, fermo restando il principio della completa equiparazione da attuarsi entro breve termine, per intanto si dovrebbero disporre degli immediati aumenti che a questa totale equiparazione si avvicinarsero, migliorando le disposizioni del disegno di legge governativo. Tale miglioramento potrebbe consistere nell'aggiungere all'aumento percentuale del 125 per cento sull'assegno supplementare, anche un aumento percentuale della pensione vera e propria e che potrebbe essere contenuta nella misura del 10 per cento per coloro che sono stati posti in quiescenza tra il 1° luglio 1950 e il 31 dicembre 1953 e nella misura del 20 per cento per coloro che sono stati posti in quiescenza anteriormente al 1° luglio 1950. Con ciò si verrebbero praticamente a sommare ai benefici previsti dal disegno di legge governativo i benefici previsti dalle proposte di legge Pavan (1717) e Pieraccini (1833), avvicinandosi alla equiparazione voluta nel progetto Basile.

PIERACCINI. Mi permetto di definire poco rispettoso e scorretto nei confronti dell'iniziativa parlamentare il metodo adottato dal Governo — e non è la prima volta — di presentare provvedimenti legislativi sulla stessa materia che forma oggetto di proposte

LEGISLATURA II — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 10 OTTOBRE 1956

di legge presentate da deputati nell'altro ramo del parlamento.

Il Ministro del tesoro, e quindi il Consiglio dei ministri, sapevano benissimo dell'esistenza alla Camera di proposte di legge per miglioramenti alle pensioni dei dipendenti degli Enti locali, presentate da deputati non solo dell'opposizione ma di tutti gli altri settori del Parlamento. Vi era una mia proposta, un'altra dell'onorevole Pavan e numerosi deputati democratici cristiani e, infine una proposta dell'onorevole Basile, cioè dei settori della destra.

Ora il Governo ci mette di fronte al fatto compiuto. Anziché fare un'ampia discussione su tutti i provvedimenti, presenta al Senato un suo disegno di legge e dopo che questo è stato approvato ci sentiamo dire dal relatore, onorevole Marotta, che ormai essendoci un testo approvato dall'altro ramo del Parlamento bisogna pensare a mandarlo avanti. Al di là della mia persona, mi permetto di ripetere che l'iniziativa parlamentare è una cosa che deve essere rispettata per la dignità e per la funzione stessa del Parlamento e che il metodo adottato dal Governo è intollerabile.

In un mio ordine del giorno presentato il 18 marzo 1955, in sede di esame della legge n. 379, si chiedeva la eliminazione della ritenuta del 2 per cento e una perequazione del trattamento di pensione per coloro che avevano lasciato il servizio anteriormente al 31 dicembre 1953.

La prima proposta è stata accettata dal Governo; per quanto si riferisce alla seconda siamo invece ancora lontani dalla soluzione del problema. Concordo con quanto è stato detto dall'onorevole Di Giacomo, cioè il diritto di tutti i pensionati ad avere un eguale trattamento di quiescenza, a seconda degli anni di servizio. Del resto è questa una cosa che avviene per tutti i pensionati degli Enti pubblici: non avviene per i dipendenti degli Enti locali proprio a causa dello speciale sistema di pensionamento delle Casse per i dipendenti degli Enti locali.

È necessario riuscire a risolvere due problemi: 1°) riportare tutti allo stesso livello; 2°) trovare, successivamente, un meccanismo di adeguamento delle pensioni al costo della vita. Io penso che esistono tuttora dei problemi di riforma delle Casse di previdenza e penso che dovremmo affrontare nel futuro tutta la questione. Oggi non vogliamo addentrarci in una discussione di fondo; desideriamo rimanere sulla base di quel nostro ordine del giorno e del disegno di legge governativo.

La proposta dell'onorevole Basile risolve in blocco il problema: perequazione di tutte le pensioni, parità per tutti. È una soluzione integrale.

La proposta dell'onorevole Pavan e altri e la mia non arrivano alla soluzione integrale, non perché non la vogliamo, ma perché tengono conto dell'opportunità di un progresso graduale per giungere automaticamente alla soluzione definitiva.

È accaduto che, avendo rivalutato con una legge antecedente i coefficienti delle vecchie pensioni, in pratica le pensioni di coloro i quali hanno lasciato il servizio prima del 1° luglio 1950 sono superiori a quelle di coloro i quali hanno lasciato il servizio dopo il 1° luglio 1950 e fino al 1953, data in cui è entrata in vigore la nuova legge che dà i benefici ricordati dal relatore. Pertanto c'è un vuoto che bisogna colmare ed è per questo che sia nella mia proposta che in quella dei colleghi democratici cristiani c'è quel 10 per cento di aumento.

Sorge qui il problema della copertura. Io conosco benissimo il meccanismo della capitalizzazione che presiede, sia pure non in forma pura, all'attività delle Casse di previdenza, così come riconosco l'esigenza di ricostituire le riserve, però non credo che se spendiamo un miliardo e 300 milioni di più, compromettiamo questa ricostituzione delle riserve che è già in una fase avanzata.

È possibile spendere tale somma? È possibile farlo dal punto di vista materiale? A me pare di sì. Quello che potrebbe dividerci è l'opportunità di rallentare o meno il ritmo della ricostituzione delle riserve matematiche, ma a me pare che si possa essere tranquilli: le Casse per le pensioni dei dipendenti degli Enti locali possono benissimo sopportare il maggiore onere e se nella mia proposta non sono andato oltre questa misura è proprio perché ho cercato di essere aderente alle esigenze delle Casse stesse. Pertanto penso che la mia proposta — che è intermedia fra quella dell'onorevole Basile e il disegno di legge governativo — possa essere considerata come emendamento concedendo un aumento del 10 per cento delle pensioni a coloro che hanno lasciato il servizio dal 1° luglio 1950 al 31 dicembre 1953 ed inoltre l'aumento del 20 per cento di tutte le pensioni fino all'entrata in vigore della legge n. 966.

ANGIOY. Non si può non essere d'accordo con le osservazioni fatte dai colleghi Di Giacomo e Pieraccini. Una perequazione generale del trattamento di quiescenza di tutto il personale, sarebbe il migliore criterio

da adottare. Vi è però il limite delle possibilità e se noi avessimo la percezione esatta che questo criterio di equità urta in modo assoluto con il limite delle possibilità delle Casse per le pensioni, noi saremmo tutti del parere che non si potrebbe fare altro che deliberare sul progetto governativo. Però non v'è dubbio che questa persuasione noi non l'abbiamo acquisita.

Le osservazioni dell'onorevole Pieraccini toccano a fondo il problema. Egli dice: non voglio raggiungere l'obiettivo massimo di dare a tutti i pensionati un trattamento idoneo a sopportare il costo della vita; mi limito a migliorare questo trattamento in relazione alle possibilità attuali delle Casse e tengo conto che queste ultime sono impegnate a ricostituire le loro riserve matematiche; infine tengo conto di una certa gradualità nel raggiungimento degli obiettivi. Ma c'è un aspetto più pressante, ed è quello che l'onorevole Pieraccini ha chiamato un avvallamento. È questo un problema che manca di qualsiasi logica oltre che di qualsiasi equità. Se noi non abbiamo la possibilità di trovare una soluzione conveniente in sede di discussione, si potrebbe nominare un comitato ristretto con l'incarico di studiare unitariamente i progetti che sono stati presentati per ricavarne qualcosa di intermedio che soddisfi le esigenze dei pensionati e tenga conto delle possibilità delle Casse.

WALTER. Mi associo alla proposta dell'onorevole Angioy di nominare un comitato ristretto incaricato di redigere un nuovo testo degli articoli.

MAROTTA, *Relatore*. Ritengo che siamo tutti d'accordo sull'esigenza di adeguare il trattamento di quiescenza di tutti i pensionati nella misura massima possibile. Se avessimo la certezza che la disponibilità delle Casse di previdenza fossero tali da permettere un miglioramento più sensibile di quello liberato dal Senato, noi aderiremmo senz'altro. Il punto sul quale non concordiamo è l'impostazione di queste richieste, il modo come esse sono giustificate.

Il trattamento di quiescenza dei dipendenti degli Enti locali si è ridotto a cifre irrisorie in seguito alla distruzione delle riserve matematiche delle Casse di previdenza. In considerazione delle loro particolari situazioni e del fatto che questi pensionati erano ex dipendenti di Enti pubblici, si sono dati dei miglioramenti attraverso vari provvedimenti e senza tener conto dei limiti imposti da quei principi di capitalizzazione di cui si è parlato.

Si sono dati dei miglioramenti ma nello stesso tempo si è detto: d'ora in avanti dobbiamo organizzare queste Casse di previdenza in maniera da assicurare ai dipendenti che sono in servizio la possibilità di godere di un trattamento adeguato. Io mi spiego la richiesta di un miglioramento attraverso un contributo diretto da parte dello Stato, ma non con una maggiore spesa da parte delle Casse. Bisogna tener conto che col provvedimento Pieraccini noi andremmo ad incidere per altri 16 o 17 miliardi che appartengono ai dipendenti in attività di servizio. Comunque, l'accertamento delle possibilità delle Casse rispetto al fabbisogno, non siamo in grado di farlo neanche con un ristretto comitato.

Vi è un bilancio tecnico che è in corso di formulazione; vi è una dichiarazione del Governo che impegna di concedere altri miglioramenti qualora dal bilancio tecnico risultassero adeguate disponibilità. Non vedo proprio l'opportunità e l'utilità di nominare il comitato ristretto. Bisogna fare il raffronto fra disponibilità, età degli assicurati, mortalità, ecc. Occorrono dati esatti che non abbiamo e un lungo periodo di tempo per portare a termine questo studio. Credo che sia preferibile dare subito ai pensionati i miglioramenti previsti dal progetto governativo, riservandoci di dare ulteriori aumenti qualora le disponibilità lo permetteranno.

PIERACCINI. Non è per fare della polemica, ma desidero precisare quanto segue: 1°) secondo me, allo stato attuale, è possibile avere un'idea abbastanza chiara, nello spazio di una diecina di giorni, sulla possibilità o meno di spendere un miliardo e 300 milioni in più rispetto al previsto, anche perché la preparazione del bilancio tecnico deve essere in uno stato molto avanzato; 2°) la via dell'ordine del giorno, alla quale in un primo tempo avevo pensato, sarebbe la via più lunga e la meno sicura.

MAROTTA, *Relatore*. Vorrei che l'onorevole Pieraccini tenesse presente che il limite dei miglioramenti è rappresentato dalle disponibilità della Cassa di previdenza. Ora se vogliamo raggiungere la cifra proposta dall'onorevole Pieraccini, in un modo o nell'altro si dovrebbe caricare l'onere di queste casse. Il compito del comitato proposto dovrebbe essere quello di accertare se le casse abbiano oppure no queste possibilità, ma io sostengo che un tale accertamento si può fare soltanto quando sarà conosciuto il bilancio tecnico e non prima, e in ogni caso non attraverso un accertamento parziale.

LEGISLATURA II — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 10 OTTOBRE 1956

GEREMIA. Anche io sono del parere che un comitato ristretto, per quanto lavori con diligenza e competenza, non possa espletare lo studio analitico di un meccanismo assai complesso e approfondirsi in calcoli attuariali che solo i tecnici sono in grado di svolgere. Né il problema potrebbe essere risolto esaminando il bilancio di quest'anno. Si tratterebbe di fare dei calcoli lunghissimi in base ai bilanci di tutti gli anni, calcolare gli alti e i bassi delle curve di pensionabilità, tutto un lavoro insomma farraginoso e inutile e che noi potremo evitare attingendo direttamente al bilancio tecnico che fra non molto sarà presentato dagli uffici competenti.

FALETRA. Io penso che con l'aiuto dei tecnici si possa benissimo attraverso la costituzione del proposto comitato ristretto, accertare la situazione delle Casse di previdenza e vedere se c'è la possibilità di giungere all'aumento proposto dal collega Pieraccini.

PRESIDENTE. Poiché sulla proposta della costituzione del comitato la Commissione ha già discusso ampiamente, pongo in votazione la proposta dell'onorevole Angioy di affidare ad un comitato ristretto (che mi riservo eventualmente di nominare) lo studio del bilancio tecnico delle Casse per le pensioni agli impiegati e ai salariati degli Enti locali per accertare se non sia possibile giungere ad una maggiore perequazione delle pensioni e quindi procedere a una nuova eventuale formulazione degli articoli.

(Non è approvata).

Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo all'esame degli articoli che, se non vi sono osservazioni o emendamenti, porrò successivamente in votazione.

ART. 1.

A favore dei titolari di trattamento di quiescenza a carico della Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali e dei titolari di trattamento di quiescenza a carico della Cassa per le pensioni agli insegnanti di asilo e delle scuole elementari parificate, relativo a cessazione dal servizio anteriore al 31 dicembre 1953, è concesso, a decorrere dal 1° gennaio 1954, un aumento annuo lordo, sulla parte del trattamento stesso costituita dalla pensione, di importo pari al 125 per cento del rispettivo assegno supplementare.

I nuovi importi risultanti per le pensioni sono arrotondati per eccesso di 100 in 100 lire.

Nel caso di trattamento di quiescenza ad onere ripartito tra Stato, Cassa pensioni ed eventualmente enti locali, l'aumento di cui al comma primo si determina prendendo a base: rispettivamente, la quota di assegno supplementare a carico della Cassa pensioni e quelle eventuali a carico di enti locali, nel caso in cui il pagamento del trattamento è fatto dalla Cassa pensioni;

la sola quota di assegno supplementare a carico della Cassa pensioni, nel caso in cui il pagamento del trattamento è fatto dallo Stato.

(È approvato).

ART. 2.

Nei casi di trattamento di quiescenza diretto a totale carico delle Casse pensioni indicate all'articolo 1 oppure ad onere ripartito tra dette Casse ed enti locali, relativo a cessazione dal servizio anteriore al 1° luglio 1950, si procede alla determinazione dell'importo differenziale tra la parte del trattamento annuo lordo costituito dalla pensione spettante al 1° luglio 1952 in applicazione della legge 27 dicembre 1953, n. 966, e quella rispettiva al 30 giugno 1952 considerata prima dell'applicazione di tale legge e senza l'elevazione di cui all'articolo 10 del decreto presidenziale 11 luglio 1952, n. 767. I miglioramenti della pensione previsti dall'articolo 1:

non competono, qualora il detto importo differenziale risulti superiore a lire 300.000;

competono soltanto per la differenza tra lire 300.000 ed il detto importo differenziale, qualora la somma di tale importo e di quello dei miglioramenti stessi superi lire 300.000.

(È approvato).

ART. 3.

Le disposizioni contenute nel secondo comma dell'articolo 32 della legge 11 aprile 1955, n. 379, riguardanti la soppressione della ritenuta del 2 per cento, si applicano, a decorrere dal 1° gennaio 1954, anche sulle pensioni dirette delle Casse indicate all'articolo 1 relative a cessazioni dal servizio anteriori al 31 dicembre 1953.

(È approvato).

ART. 4.

Nel caso di iscritto ad una delle Casse pensioni indicate all'articolo 1 il quale sia cessato

dal servizio il 31 dicembre 1953, si considera, come retribuzione annua contributiva da prendersi a base per la determinazione della pensione teorica ai sensi del primo comma dell'articolo 17 della legge 11 aprile 1955, n. 379, quella al 31 dicembre 1953 calcolata seguendo i criteri stabiliti dagli articoli 12, commi secondo e terzo, e 13, comma primo, della legge predetta e con l'aggiunta dell'assegno integrativo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1955, n. 23, qualora l'ente dal quale l'iscritto dipendeva lo abbia concesso al proprio personale con effetto non posteriore al 1° gennaio 1954.

(È approvato).

ART. 5.

Ai fini dell'applicazione del secondo comma dell'articolo 20 della legge 11 aprile 1955, n. 379, la quota di pensione teorica di cui alla lettera b) dell'articolo stesso in nessun caso si considera superiore a lire 90.000.

(È approvato).

Si intende che le tre proposte di legge Pavan ed altri: «Miglioramenti ai trattamenti di quiescenza a carico delle Casse di previdenza per le pensioni agli impiegati e ai salarati degli Enti locali (1717)»; Pieraccini e Gianquinto: «Miglioramenti ai trattamenti di quiescenza a carico totale o parziale delle Casse per le pensioni ai dipendenti degli Enti locali ed agli insegnanti di asilo e delle scuole elementari parificate (1833)»; Basile Guido: «Trattamento economico dei pensionati degli Enti locali» debbono considerarsi assorbite. (2235).

Comunico che è pervenuto il seguente ordine del giorno sottoscritto dagli onorevoli Pieraccini, Walter, Di Giacomo, Roselli e Marotta:

«La Commissione Finanze e tesoro della Camera rileva che con il disegno di legge sui «Miglioramenti a favore dei pensionati delle Casse per le pensioni ai dipendenti degli Enti locali ed agli insegnanti di asilo, amministrati dagli Istituti di previdenza presso il Ministero del tesoro» non si risolve integralmente il problema delle pensioni del personale che ha cessato dal servizio prima del 31 dicembre 1953, poiché esse continuano ad essere nettamente inferiori a quelle del personale andato in pensione dopo tale data; rileva inoltre che si deve tendere a raggiungere al più presto l'effettiva perequazione di

tutte le pensioni a parità di anni di servizio e fa pertanto voti perché il Governo presenti un nuovo disegno di legge a tale scopo».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Il disegno di legge sarà subito votato a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto dei disegni di legge oggi esaminati.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione segreta dei disegni di legge:

«Miglioramenti a favore dei pensionati delle Casse per le pensioni ai dipendenti degli Enti locali ed agli insegnanti di asilo, amministrati dagli Istituti di previdenza presso il Ministero del tesoro». (2393):

Presenti e votanti.	32
Maggioranza	17
Voti favorevoli	32
Voti contrari	0

(La Commissione approva).

«Concessione alla Regione autonoma della Sardegna di un contributo straordinario di lire 2.262.000.000 ai sensi dell'articolo 8 dello Stato, per la esecuzione di un primo stralcio del piano particolare per la trasformazione integrale delle zone olivastate». (2404).

Presenti e votanti.	32
Maggioranza	17
Voti favorevoli	31
Voti contrari	1

(La Commissione approva).

«Stanziamento nel bilancio del Ministero delle finanze (esercizio 1955-56) della somma di lire 125.000.000, occorrenti per le esigenze relative alla liquidazione della Società «Ala Italiana». (2019-B).

Presenti e votanti.	32
Maggioranza	17
Voti favorevoli	32
Voti contrari	0

(La Commissione approva).

LEGISLATURA II — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 10 OTTOBRE 1956

« Elevazione del fondo speciale di riserva della sezione speciale di credito fondiario del Banco di Sicilia ». (2418).

Presenti e votanti 32
Maggioranza 17
Voti favorevoli 30
Voti contrari 2

(La Commissione approva).

« Esenzione dall'imposta di bollo per le domande, gli atti, i contratti e i documenti necessari per il trasporto di salme di militari e civili deceduti in conseguenza della guerra ». (2308).

Presenti e votanti 32
Maggioranza 17
Voti favorevoli 32
Voti contrari 0

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Amendola Pietro, Angioy, Assennato, Berloff, Berzanti, Bigi, Caiati, Castelli Edgardo, Cavallaro Nicola, Charamello, Di Giacomo, Facchin, Faletta, Ferreri Pietro, Geremia, Ghislandi, Guggenberg, Infantino, Longoni, Marotta, Martinelli, Napolitano Giorgio, Pieraccini, Raffaelli, Roselli, Rosini, Schiralli, Tosi, Turnaturi, Vicentini, Valsecchi, Walter.

La seduta termina alle 12,30.

IL DIRETTORE

DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI

Dott. FRANCESCO COSENTINO

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI